

tra l'altro, di realizzare le attività nei limiti necessari per il soddisfacimento dei creditori e per il rimborso agli Enti fondatori delle loro quote di partecipazione (I. M. G. - L. 600.000).

In base alle norme come sopra stabilite, gli Enti fondatori, e quindi anche l'I. M. G., sono stati rimborsati delle quote da essi a suo tempo versate; così pure sono state saldate le ragioni creditricie degli Enti medesimi, in dipendenza dei finanziamenti accordati al "Luce", ivi compresa l'autorizzazione straordinaria concessa al "Luce" nel 1943 (I. M. G. - L. 2.500.000), nonché la quota di mutuo di L. 4.000.000, assunta dall'I. M. G. nel finanziamento complessivo di L. 9.900.000, concesso al "Luce", unitamente all'Istituto di Previdenza Sociale e all'Istituto Assicurazioni Infortuni.

Il "Luce", in conseguenza del rimborso di detta quota di mutuo di L. 4.000.000, ha ora chiesto al I. M. G. di voler provvedere al rilascio del relativo atto di quietanza, e prestare il necessario consenso per la cancellazione delle relative formalità ipotecarie.

Il Direttore generale sottopone quindi quanto sopra al Consiglio, perché questo voglia:

a) decidere se, in pendenza della questione